



COMUNE DI PORCARI

Servizio Commercio e Attività Produttive – P.za F. Orsi n.1
Tel. 0583.211830 Fax 0583.297564

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA NOLEGGIO CON CONDUCENTE (LEGGE 15 GENNAIO 1992 N.21)

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del
16/05/2008**

**Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del
29/03/2012**



COMUNE DI PORCARI

INDICE

- Art.1 PRINCIPI GENERALI
- Art.2 DISCIPLINA DEL SERVIZIO
- Art.3 CARATTERISTICHE E SEGNI DISTINTIVI DELLE AUTOVETTURE
- Art.4. AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE
- Art.5 CONDIZIONI D'ESERCIZIO
- Art.6 NUMERO AUTORIZZAZIONI
- Art.7 PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
- Art.8 CONTENUTI DEL BANDO E CARATTERI ESSENZIALI DEL CONCORSO
- Art.9 CRITERI DI VALUTAZIONE E TITOLI DI PREFERENZA
- Art.10 REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art.11 IMPEDIMENTI SOGGETTIVI
- Art.12 MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO
- ART.13 INIZIO DEL SERVIZIO
- ART:14 VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART.15 COLLABORATORI FAMILIARI
- ART.16 DIPENDENTI
- ART.17 TRASFERIBILITA' PER ATTO TRA VIVI
- ART.18 TRASFERIBILITA' MORTISA CAUSA
- ART 19 OBBLIGHI DEI CONDUCENTI
- ART.20 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
- ART.21 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
- ART.22 TARIFFE
- ART.23 TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP
- ART.24 LOCAZIONE TEMPORANEA DI AUTOVETTURE
- ART.25 VIGILANZA SUL SERVIZIO
- ART.26 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
- ART.27 CAUSE DI SOSPENSIONE DELLA LICENZA
- ART.28 CAUSE DI DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART.29 NORMA FINALE



COMUNE DI PORCARI

Art.1 PRINCIPI GENERALI

Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarrozzeria assicura la mobilità di trasferimento dell'utenza che trasmette presso la sede o la rimessa del noleggiatore una richiesta di trasporto senza limiti di tempo o di percorso

Sono esclusi dalle norme del presente regolamento l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente effettuata mediante autoveicoli atti a trasportare più di nove persone, autista compreso, l'esercizio del servizio di taxi, del servizio pubblico di piazza (vetturini e taxi merci) ed il trasporto pubblico di linea

ART.2 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il Servizio di noleggio di autovettura con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento nonché dalla normativa vigente in materia e dalle norme contenute nel codice della strada e nel relativo regolamento di esecuzione ed attuazione

ART.3 CARATTERISTICHE E SEGNI DISTINTIVI DELLE AUTOVETTURE.

Il Servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.

I veicoli da adibire al servizio di n.c.c. disciplinati dal presente regolamento sono esclusivamente del tipo "autovettura" così come definito dall'art.47, co.2 lettera b), 2° alinea e dall'art.54, co.1 lettera a) del D.Lgs. 30/04/1992, n.285 e successive modifiche e/o integrazioni

I veicoli adibiti al servizio devono assicurare il trasporto dei supporti necessari alla mobilità dei soggetti disabili (stampelle e simili) e carrozzelle pieghevoli.

L'autovettura per il N.C.C. deve recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata sulla parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune che ha rilasciato il titolo ed il numero dell'autorizzazione.

In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire a servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni come sopra specificati, rilasciando apposito nulla osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione. Successivamente all'immatricolazione si provvede ad annotare sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

ART 4 AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

L'esercizio di attività di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la disponibilità ovvero il legittimo possesso del veicolo; che possono gestirla in forma singola o associata.



COMUNE DI PORCARI

I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per bando.

Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15/01/1992 n.21 art.7 comma 1 i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:

- 1) Essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane.
- 2) Associarsi in Cooperative di produzione e lavoro ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- 3) Associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge
- 4) Essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b), comma 2 art.1 della legge n.21/92

Fermo restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui al precedente comma e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza, ed esclusione dagli organismi medesimi. Ai sensi del comma 3 dell'art.7 della legge 21/92, in caso di recesso dai suddetti organismi, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. Il conferimento è consentito previa presentazione all'ufficio competente della seguente documentazione:

- Copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.
- Copia dell'atto di conferimento dell'autorizzazione debitamente registrato
- Copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art.6 della legge 15/01/1992 n.21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

La costituzione dell'organismo collettivo e le variazioni del medesimo devono essere comunicate all'ufficio competente, dal legale rappresentante dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

ART.5 CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare, provvisto di assicurazione previdenziale, ai sensi di quanto previsto dall'art.230 bis del c.c., o da un dipendente; sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della legge 15/01/1992 n.21. Il titolare dell'autorizzazione trasmette annualmente all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco dovrà comprendere i dati anagrafici e la relativa posizione assicurativa e previdenziale. La collaborazione deve essere sempre autorizzata dall'amministrazione comunale ai sensi dell'art 15.

Al fine di consentire la verifica dell'iscrizione dei ruoli di cui all'art.3 della L.R. 67/93, devono essere tempestivamente comunicati al competente ufficio comunale i dati relativi al soggetto che presta attività di conducente di veicoli in qualità di sostituto del titolare



COMUNE DI PORCARI

dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di sostituto a tempo determinato di dipendente di impresa autorizzata al servizio n.c.c.

ART.6 NUMERO AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni per noleggio con conducente nel Comune di Porcari sono dodici (12) comprese quelle già rilasciate alla data di approvazione del presente regolamento. Si precisa che un'autorizzazione è riservata a soggetto residente nel Comune di Porcari, al momento dell'approvazione del bando di concorso. Qualora tale autorizzazione riservata venga assegnata, il criterio della residenza non sarà più considerato ai fini dei successivi rilasci.

Art.7 PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

La prestazione del servizio non è obbligatoria.

I titolari di autorizzazioni di n.c.c. possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano e, a condizione di reciprocità, negli stati ove i regolamenti degli stessi lo consentono. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio nazionale.

L'inizio del servizio avviene con partenza dell'autovettura dalla rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

E' vietata la sosta in posteggi di stazionamento su suolo pubblico

ART. 8 CONTENUTI DEL BANDO E CARATTERI ESSENZIALI DEL CONCORSO

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- numero delle autorizzazioni da assegnare
- indicazione del termine per la presentazione delle domande
- requisiti per la partecipazione al concorso
- elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione
- indicazione dei criteri per la valutazione dei titoli
- indicazione di ulteriori titoli che danno luogo a preferenza ai sensi del successivo articolo 9
- schema di domanda per la partecipazione al concorso

Il Bando di concorso viene pubblicato all'albo pretorio on line dandone altresì adeguata pubblicità.

Della emanazione del bando di concorso viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana per estratto. Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando sul B.U.R.T. .

ART.9 CRITERI DI VALUTAZIONE E TITOLI DI PREFERENZA

Al fine di assegnare le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente l'ufficio competente procede alla valutazione dei seguenti titoli:

- Titolo di studio: laurea punti 5; diploma di scuola secondaria punti 4;
- Servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il n.c.c –punti 0,5 per semestre continuativo fino ad un massimo di sei semestri equivalenti a punti 3;
- Servizio prestato come dipendente o collaboratore familiare in un'impresa di n.c.c. – punti 0,5 per semestre continuativo fino ad un massimo di 6 semestri equivalenti a punti 3;



COMUNE DI PORCARI

- Conoscenza documentata di una o più lingue straniere tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo. Punti 1 a lingua.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio l'assegnazione avviene nel rispetto dei criteri come di seguito specificati:

- Non essere titolare di altre licenze di noleggio con conducente rilasciate da altri Comuni, al momento della presentazione della domanda.

Se la situazione di parità permane si applicano i seguenti criteri in ordine di priorità:

- Data di presentazione della domanda;
- Al più giovane di età in graduatoria.

I titoli sopra elencati, se posseduti, devono essere documentati al momento della presentazione della domanda.

ART.10 REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi
2. essere iscritto nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso la Camera di Commercio di cui all'art.6 della legge 15 gennaio 1992 n.21 per la Provincia di Lucca
3. essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente codice della strada e della patente di guida secondo le modalità stabilite dalla legge
4. essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'articolo successivo
5. essere proprietario oppure legittimo possessore del veicolo da adibire al servizio
6. non essere già in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata dal Comune di Porcari
7. non avere trasferito altra autorizzazione di noleggio con conducente nei cinque anni precedenti
8. non essere titolare di licenza taxi anche se rilasciata da un altro comune
9. avere la disponibilità, nel territorio del Comune di una rimessa, anche a cielo aperto, da intendersi come luogo privato, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio ed in regola con le disposizioni antincendio, igienico- sanitarie, edilizie, e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo

Per l'effettivo esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

ART 11 IMPEDIMENTI SOGGETTIVI

Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità dell'autorizzazione e qualora intervengano e siano verificate successivamente al rilascio del titolo, determinano l'avvio del procedimento per la decadenza della stessa:



COMUNE DI PORCARI

1. L'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
2. L'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n.1423 (misure di prevenzione) 31 maggio 1965 n.575 e successive modifiche (antimafia)
3. L'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione stato fallimentare a norma di legge
4. L'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti che abbiano fatto venir meno una precedente licenza o autorizzazione, adottati anche da parte di altri comuni
5. L'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente superiore ai due anni salvi i casi di riabilitazione.
6. Svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da limitare il regolare svolgimento del servizio di noleggio con conducente. L'eventuale ulteriore attività lavorativa deve comunque essere dichiarata e descritta in sede di domanda di partecipazione al bando, riservandosi l'amministrazione di richiedere ulteriore documentazione al riguardo.

La situazione relativa agli impedimenti soggettivi viene autocertificata.

ART.12 MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

Le domande pervenute verranno esaminate dall'ufficio comunale competente che procederà a formare la graduatoria provvisoria dei candidati, sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi. Contro la graduatoria provvisoria potrà essere presentata opposizione entro il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio. Al termine dei dieci giorni, dopo aver deciso sugli eventuali ricorsi, il responsabile del servizio competente, con proprio provvedimento procede all'approvazione della graduatoria definitiva

La graduatoria ha validità triennale dalla data della sua approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Il Responsabile del Servizio, entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria definitiva del concorso provvede all'assegnazione delle autorizzazioni. A tal fine viene data formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di 60 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.10. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a 60 giorni. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione.

Tale diritto passa quindi in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

Successivamente l'ufficio competente, esaminata la documentazione ricevuta, rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo.

Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione inerente l'autoveicolo da immettere in servizio.



COMUNE DI PORCARI

Nella licenza d'esercizio, oltre alla generalità del titolare e relativo codice fiscale, devono essere specificati i dati identificativi del veicolo – marca tipo e targa- con il quale viene esercitato il servizio.

ART.13 INIZIO DEL SERVIZIO

L'assegnatario dell'autorizzazione deve iniziare il servizio entro il termine di 120 giorni dalla data di rilascio della medesima o dalla data di subentro nella stessa, prorogabili in caso di comprovata motivazione fino a un massimo di 30 giorni.

L'avvio del servizio è subordinato alla dimostrazione che il titolare dell'autorizzazione abbia stipulato un'assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge

Art.14 VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sottoposte periodicamente e comunque entro il 31 dicembre di ogni triennio, a verifica da parte dell'amministrazione Comunale che ha rilasciato il titolo al fine di accertare il permanere in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Il titolare dell'autorizzazione di n.c.c. è tenuto a comunicare all'ufficio comunale competente, dopo aver rinnovato la patente e il certificato di abilitazione professionale (CAP) , il termine di validità degli stessi.

ART.15 COLLABORATORI FAMILIARI

Per lo svolgimento del servizio i titolari di autorizzazione possono avvalersi, ai sensi dell'art.10 c.4 L. n.21/92 della collaborazione di familiari, iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della legge citata, conformemente a quanto previsto dall'art.230 bis del codice civile. Al riguardo sono tenuti a trasmettere all'ufficio competente la seguente documentazione:

- a) Dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art.10 comma 4 della legge 15/01/1992 n.21
- b) Dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art.10 punti 1,2,3,6 e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.11 del presente regolamento
- c) Documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione all'Inps del collaboratore o dei collaboratori familiari dichiarati partecipanti all'attività dell'impresa".
- d) Copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art.6 della legge 15/01/1992 n.21
- e) Certificato di iscrizione oppure autocertificazione di iscrizione all'INPS ed all'INAIL del titolare di impresa individuale oppure di tutti i soci partecipanti"

L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione sull'atto autorizzatorio del titolare

Il collaboratore familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo, o attività d'impresa, di natura incompatibile con lo svolgimento del servizio.



COMUNE DI PORCARI

ART.16 DIPENDENTI

I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente che intendono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di dipendenti regolarmente assunti, devono preventivamente comunicare all'ufficio competente i nominativi e le generalità complete degli stessi, corredati dai documenti necessari. I dipendenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.10 punti 1,2,3,4. Nel caso di mancata attivazione dei rapporti di lavoro dipendente preventivamente comunicati oppure di cessazione degli stessi, dovrà essere data apposita comunicazione agli uffici competenti

ART. 17 TRASFERIBILITA' PER ATTO TRA VIVI

L'Autorizzazione è trasferibile, su richiesta dell'interessato, dietro presentazione dell'atto registrato da cui risulti la cessione/ acquisizione dell'attività autorizzata, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, nelle quali deve trovarsi il cedente:

- 1) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno 5 anni,
- 2) aver compiuto sessant'anni
- 3) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia o infortunio o ritiro definitivo della patente di guida

La inabilità o la non idoneità al servizio per malattia o infortunio di cui al precedente punto 3) deve essere provata dal titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla commissione medica operante presso la struttura sanitaria territorialmente competente. Fermo restando che l'immediata cessazione del servizio deve essere comunicata immediatamente al competente ufficio comunale; il certificato deve essere presentato al Comune entro 20 giorni dal suo rilascio unitamente ai titoli autorizzativi.

Il trasferimento del titolo deve essere richiesto entro 365 giorni dalla data della certificazione a pena di decadenza. La medesima scadenza vale anche nel caso di ritiro definitivo della patente.

Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti di cui all'art.10 e alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.11. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato.

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o volturazione di autorizzazione.

ART.18 TRASFERIBILITA' MORTIS CAUSA

Nel caso di morte del titolare, l'autorizzazione di noleggio con conducente può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi..

Per nucleo familiare si intende il nucleo familiare originario, che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge o convivente, genitori, figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.

Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.

Tale comunicazione deve alternativamente indicare:

1. L'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di



COMUNE DI PORCARI

subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata.

2. La volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione ai sensi del precedente art.17, designando entro due anni dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio. Durante il periodo di due anni sopra citato, il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare, o da un suo dipendente in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio.
3. La restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.

Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono far pervenire all'ufficio competente, entro due anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio.

Entro il medesimo termine deve pervenire anche la domanda del subentrante che deve attestare il possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio.

La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio

ART 19 OBBLIGHI DEI CONDUCENTI

I conducenti di autovetture di servizio N.C:C. hanno l'obbligo di:

- a) Tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
- b) Rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore
- c) Riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto con esclusione del caso in cui vi siano altre prenotazioni documentate;
- d) Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto
- e) Prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità
- f) Caricare bagagli dei viaggiatori salvo che tale trasporto non rechi danno al veicolo o ecceda i limiti di capienza dell'apposito vano bagagli
- g) Effettuare per recarsi al luogo indicato il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore di cui comunque il cliente dovrà essere preventivamente informato.
- h) Ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio
- i) Rilasciare le ricevute previste dalle normative vigenti atte ad attestare il prezzo pagato per il trasporto



COMUNE DI PORCARI

- j) Tenere a bordo del mezzo copia dell'atto da cui risulti la tariffazione in vigore e copia del regolamento comunale da esibire a chiunque ne faccia richiesta
- l) Mantenere la vettura costantemente pulita e in perfetto stato di efficienza
- m) Consegnare al Comune entro 24 ore dal termine del servizio qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo
- n) Consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato

Nell'esercizio della propria attività è vietato:

- far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa
- interrompere la corsa di propria iniziativa salvo casi di forza maggiore
- chiedere compensi aggiuntivi
- fumare
- portare animali propri in vettura

ART.20 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Agli utenti è fatto divieto di:

- Fumare
- Gettare oggetti dal veicolo
- Pretendere il trasporto di animali senza aver adottato in accordo con il conducente tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento dell'autovettura
- Pretendere il trasporto di merci diverse dal bagaglio al seguito
- Pretendere che il trasporto avvenga in violazione delle norme del codice della strada

ART. 21 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Qualora il servizio debba essere interrotto per avaria del mezzo o per qualsiasi altra causa di forza maggiore, senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente ha diritto di abbandonare il veicolo, pagando l'importo corrispondente al percorso effettuato

ART. 22 TARIFFE

Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto Ministero dei Trasporti 20/04/1993, i titolari di autorizzazione per il servizio di n.c.c. svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima. Gli importi di cui al comma 1 devono essere preventivamente comunicati all'ufficio comunale competente.

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di n.c.c. è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo ed il massimo di quelli comunicati

Art. 23 TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

Il Trasporto di carrozzine o di altri supporti, necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap, è effettuato gratuitamente.

ART:24 LOCAZIONE TEMPORANEA DI AUTOVETTURE



COMUNE DI PORCARI

Per la sostituzione di autovetture immatricolate in servizio di n.c.c. che abbiano subito guasti, incidenti o furti che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni consecutivi, su richiesta degli interessati, l'amministrazione comunale può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli alle seguenti condizioni:

1. La locazione sia effettuata solo tra titolari di autorizzazione rilasciata dal Comune di Porcari;
2. Il veicolo locato e quello sostituito abbiano caratteristiche analoghe;
3. Il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno,
4. sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.

L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Art.25 VIGILANZA SUL SERVIZIO

Il Comune tramite gli organi della Polizia Municipale vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni. L'accertamento e la contestazione degli illeciti è demandata principalmente alla Polizia Municipale ed agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art.13 della legge 689/81

ART:26. SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede che ad una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni Ie II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689.

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro

Chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone, senza aver ottenuto l'iscrizione a ruolo prevista dall'art.3 della legge R.T. n.67/93 e successive modificazioni e dall'art.6 legge 21/92 è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 5.164,00

Qualora l'illecito sia commesso da un collaboratore o da un dipendente dell'impresa di noleggio, l'accertamento deve essere contestato anche al titolare dell'autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

ART. 27 CAUSE DI SOSPENSIONE DELLA LICENZA

L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa per un periodo non inferiore a 1 giorno e non superiore a sei mesi qualora sia accertata la violazione

- a) delle modalità di acquisizione della corsa
- b) delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi
- c) delle norme che regolano il trasporto degli handicappati
- d) delle tariffe vigenti

L'ufficio avvia il procedimento anche nel caso in cui per la terza volta nell'arco di un anno siano comunque accertate violazioni alle altre disposizioni del presente regolamento.



COMUNE DI PORCARI

Il periodo di sospensione dell'autorizzazione viene determinato tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva. Nel caso in cui lo stesso tipo di violazione venga ripetuta, il numero di giorni del provvedimento interdittivo di sospensione dell'autorizzazione viene raddoppiato rispetto all'ultimo provvedimento adottato.

L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Dirigente Responsabile, anche nei casi seguenti:

- a) Fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente ufficio comunale e senza provvedere all'immatricolazione ad uso di n.c.c. La sospensione non può avere durata superiore a 180 giorni
- b) Fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art.7 della L. 15/01/1992 n.21. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci
- c) Fino alla sostituzione del contachilometri nel veicolo adibito a servizio di n.c.c., qualora lo stesso risulti imperfetto o comunque alterato.
- d) Qualora sia accertata la violazione degli artt. 186 e 187 del codice della strada, l'ufficio procede immediatamente alla sospensione dell'autorizzazione. Il provvedimento di sospensione è efficace per tutto il periodo di sospensione della patente, essendo onere del titolare dell'autorizzazione, comunicare all'Amministrazione Comunale l'avvenuta restituzione della patente.

In caso di violazione commessa da un collaboratore familiare o da un dipendente il provvedimento è adottato anche nei confronti del titolare della licenza, in quanto responsabile in solido con lo stesso.

A seguito del provvedimento di sospensione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio. La riconsegna al titolare dei suddetti documenti è effettuata al termine del periodo di sospensione comminato.

L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento di sospensione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione degli atti di competenza.

ART.28 CAUSE DI DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

La pronuncia di decadenza dell'autorizzazione, è prevista nei seguenti casi:

- 1) Quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio dell'attività previsti dalla legge e dal presente regolamento
- 2) Per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni salvo i casi di forza maggiore
- 3) Mancato inizio del servizio nei termini stabiliti del presente regolamento
- 4) Qualora nell'arco di un quinquennio, il titolare sia incorso in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi
- 5) Nel caso che il servizio sia ingiustificatamente sospeso per almeno due mesi consecutivi e/o per un periodo di tre mesi nell'arco di un anno
- 6) Qualora siano state violate le norme sulla trasferibilità delle licenze
- 7) Qualora sia stata accertata l'inosservanza di un provvedimento di sospensione, disposto dall'Amministrazione Comunale.



COMUNE DI PORCARI

L'ufficio, subordinatamente agli esiti di una diffida a ricostituire- entro un termine comunque non inferiore a 10 giorni- le condizioni normali del servizio, avvia il procedimento per la decadenza del titolo anche qualora sia stato accertato che:

- a) il titolare svolga attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio;
- b) Il servizio non sia stato attivato entro il termine stabilito nel provvedimento autorizzatorio
- c) Siano venute meno e non ricostituite le condizioni relative alla copertura assicurativa minima richiesta dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività
- d) Risultino violate le norme sul cumulo di più licenze e autorizzazioni previste dal presente regolamento.

L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento di decadenza all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione degli atti di competenza.

Art.29 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti norme di settore, con particolare riferimento al Codice della Strada ed al relativo regolamento di esecuzione nonché alla legge 15 gennaio 1992 n.21.

L'A.C. si riserva di modificare, prorogare od eventualmente revocare il bando di concorso, con provvedimento motivato, prima dell'espletamento dell'approvazione della graduatoria di merito, senza che gli aspiranti possano vantare alcun diritto.